



CAMERA
DI COMMERCIO
INDUSTRIA
ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA
DI TRENTO

Pronti all'impresa

INFORMATIVA AMBIENTALE

febbraio 2017

Scadenze ambientali

Diritto annuo - 30 aprile 2017

Scadenza dei termini per il pagamento del diritto annuo dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Registro AEE - 30 aprile 2017

Scadenza dei termini per la presentazione della comunicazione annuale sulle quantità di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato nel 2016

Registro PILE - 31 marzo 2017

Scadenza dei termini per la presentazione della comunicazione annuale sulle quantità di pile ed accumulatori immessi sul mercato nel 2016

MUD - 30 aprile 2017 (prorogata al 2 maggio 2017)

Scadenza dei termini per la presentazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale

Normativa

Circolare n. 172 del 8 febbraio 2017: Procedura di concordato con continuità aziendale.

L'art. 10, comma 2, lettera g), del D.M. 120/2014 va applicato laddove la procedura concorsuale abbia finalità liquidatorie o prevalentemente liquidatorie ([vedi](#))

Giurisprudenza

La natura del rifiuto una volta acquisita in forza di elementi positivi e negativi non viene perduta in ragione di un mero accordo con terzi ostensibile all'autorità. Sentenza Corte di Cassazione, III Sezione Penale, Sentenza del 06 febbraio 2017, n. 5442

La circostanza che un rifiuto sia ceduto ad altra impresa dietro pagamento di denaro regolarmente fatturato non risulta sufficiente per escludere la natura di rifiuto ([vedi](#))

Quesiti in materia di gestione di rifiuti

Un soggetto che effettua pulizia delle cantine, iscritto anche come commerciante ambulante, deve essere iscritto all'Albo Gestori Ambientali e utilizzare il formulario?

([vedi](#))

Agest Telematico

I mezzi di un'impresa all'interno dell'area riservata del sito dell'Albo nazionale

Il menu "Elenco mezzi" contiene le informazioni relative ai mezzi dell'impresa ([vedi](#))

Normativa

Circolare n. 172 del 8 febbraio 2017: Procedura di concordato con continuità aziendale.

Con la Circolare in questione il Comitato ha fornito dei chiarimenti a seguito della richiesta di alcune Sezioni regionali circa la corretta applicazione dell'art. 10, comma 2, lettera g), del D.M. 120/2014, nell'ipotesi di azienda in stato di concordato con continuità aziendale.

A tale riguardo il Comitato nazionale ha osservato che la procedura di concordato con continuità aziendale differisce dalle procedure concorsuali "tradizionali" volte prevalentemente a finalità liquidatorie dell'attivo del soggetto debitore e al soddisfacimento della massa creditoria in quanto tende a privilegiare la conservazione dell'impresa, sottoponendo anche i creditori al rischio d'impresa, e relegando gli aspetti liquidatori, per i soli *assets* ritenuti non indispensabili, a semplice supporto della continuazione dell'attività aziendale.

La particolare natura del concordato con continuità aziendale appare evidente in sede di ammissione a gare per pubblici appalti che ha subito una modifica ad opera del D.Lgs. 50/2016 che ha regolamentato proprio la partecipazione agli appalti dei soggetti ammessi al concordato con continuità aziendale (art. 110).

Il Comitato nazionale, pertanto, ha ritenuto che l'art. 10, comma 2, lettera g), del D.M. 120/2014, vada applicato secondo la dizione letterale laddove la procedura concorsuale abbia finalità liquidatorie o prevalentemente liquidatorie e che non possa trovare applicazione, invece, laddove dette finalità vengano subordinate alla continuazione dell'impresa purché la proposta concordataria sia stata omologata dal Tribunale e non più soggetta ad opposizione

[torna su](#) ↑

Giurisprudenza

La natura del rifiuto una volta acquisita in forza di elementi positivi e negativi non viene perduta in ragione di un mero accordo con terzi ostensibile all'autorità. Sentenza Corte di Cassazione, III Sezione Penale, Sentenza del 06 febbraio 2017, n. 5442

La Corte di Cassazione Penale, non ha accolto il ricorso di una società che chiedeva di qualificare il materiale lavorato nel proprio stabilimento, scarto del legno, come sottoprodotto. La circostanza che un rifiuto sia ceduto ad altra società dietro pagamento di denaro regolarmente fatturato non risulta sufficiente per escludere la natura di rifiuto.

Il fatto

La vicenda riguarda un uomo condannato per aver smaltito gli scarti della lavorazione del legno, come appunto segatura e trucioli, cedendoli a una ditta non autorizzata a gestire i rifiuti. L'uomo aveva pagato una ditta per disfarsi di tali residui, senza verificare se questa fosse munita delle autorizzazioni comunali alla gestione dei rifiuti.

In base alla legge è rifiuto qualsiasi cosa di cui «il detentore si disfi» oppure abbia «l'intenzione o l'obbligo di disfarsi»: proprio ciò che accade con gli scarti di lavorazione. Sta dunque all'interessato dimostrare che invece si tratta di un sottoprodotto, vale a dire che sarà utilizzato in seguito nel processo di produzione senza altri trattamenti diversi dalla normale pratica industriale, e provare che l'ulteriore impiego è legale.

Dunque, l'unico modo per poter evitare il reato è di dimostrare che l'oggetto affidato alla ditta non sia un rifiuto ma un «sottoprodotto», sia cioè destinato a una ulteriore lavorazione. Senonché, chiarisce la sentenza, non è l'accordo tra due soggetti, a definire cosa si possa considerare sottoprodotto e cosa, invece, rifiuto. Quel che occorre, invece, è "verificare a monte" il rapporto tra il prodotto e il suo produttore e, soprattutto, la sua necessità o volontà di disfarsi del bene.

Secondo la Cassazione

Il Tribunale di Asti è in effetti incorso in errore, negando ai materiali in esame la qualifica di rifiuto non già con riguardo alla loro natura od alla loro destinazione in ragione delle intenzioni del detentore (in questo caso, coincidente con il produttore), ma facendo leva soltanto sul fatto che fossero costantemente cedute ad altra società dietro fatturato pagamento di danaro.

Il che, però, non risulta sufficiente per escludere la natura di rifiuto, che, una volta acquisita in forza di elementi positivi (oggetto di cui il detentore si disfi, abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi, quale residuo di produzione) e negativi (assenza dei requisiti di sottoprodotto, ai sensi dell'art. 184-bis sopra citato), invero ravvisabili nel caso di specie, non vien certo perduta in ragione di un mero accordo con terzi ostensibile all'autorità (oppure creato proprio a tal fine), in questo caso sub specie di cessione a titolo oneroso, come se il negozio giuridico riguardasse l'oggetto stesso della produzione e non - come in effetti - proprio un rifiuto.

Il ragionamento prescinde il "valore" economico o commerciale di questo, specie nell'ottica di chi in tal modo ne entra in possesso a seguito di un accordo di natura privatistica; d'altronde, come affermato dal Procuratore ricorrente e già sostenuto dalla stessa Corte (III Sezione Penale, Sentenza n. 15447 del 20/1/2015), nell'indagine in esame - volta all'accertamento dell'effettiva natura di rifiuto - si deve evitare di porsi nella sola ottica del cessionario del prodotto, e della valenza economica che allo stesso egli attribuisce (sì da esser disposto a pagare per ottenerlo), occorrendo, per contro, verificare "a monte" il rapporto tra il prodotto medesimo ed il suo produttore e, soprattutto, la volontà/necessità di questi di disfarsi del bene.

La normativa in materia di rifiuti e sottoprodotti

La nozione di sottoprodotto, introdotta dal [D.Lgs. 205/2010, articolo 12](#), prevede che i beni concepiti come scopo primario della produzione, in termini organizzativi e tecnologici, costituiscono i prodotti industriali di un'azienda; invece, gli articoli o beni che non ricadono in tale scopo primario, possono essere definiti come "sottoprodotti", perché non vengono programmati, ma si generano naturalmente e/o necessariamente, come conseguenza diretta delle materie prime utilizzate, oppure a causa delle tecnologie di processo seguite, purché il "residuo produttivo" di tali lavorazioni possa essere utilizzato o a seguito di trattamenti circoscritti, propri della "normale pratica industriale".

Così, per "normale pratica industriale" si intendono quei trattamenti o interventi che non incidono o fanno perdere al materiale la sua identità e le caratteristiche merceologiche e di qualità ambientale che esso già possiede, ma che si rendono utili o funzionali per il suo ulteriore e specifico utilizzo, presso il produttore o presso altri utilizzatori (ad es: le

operazioni di lavaggio, essiccazione, selezione, cernita, vagliatura, macinazione, frantumazione).

Pertanto, il sottoprodotto non deve essere sottoposto al trattamento di recupero, a differenza del rifiuto, che viene sottoposto a tale trattamento perché si tratta di un residuo produttivo che non ha le stesse caratteristiche di qualità del sottoprodotto. Va sottolineato, però, che sul sottoprodotto sono permessi trattamenti minimi, rientranti nella normale pratica industriale.

[torna su](#) ↑

Quesiti in materia di gestione di rifiuti

Un soggetto che effettua pulizia delle cantine, iscritto anche come commerciante ambulante, deve essere iscritto all'Albo Gestori Ambientali e utilizzare il formulario?

Si. Occorre una idonea iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali e presentazione del FIR. In difetto, il soggetto in questione incorrerà nelle sanzioni di cui all'art. 256 del D.Lgs. 152/2006.

Ai sensi dell'articolo 266, comma 5 del [D.Lgs. 152/2006](#) "Le disposizioni di cui agli articoli 189, 190, 193 e 212 non si applicano alle attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio".

Sulla base della disposizione normativa i soggetti abilitati allo svolgimento di attività in forma ambulante e che raccolgono e trasportano i rifiuti che formano oggetto del loro commercio sono esonerati da alcuni rilevanti adempimenti prescritti dalla normativa sui rifiuti: richiedere idoneo titolo abilitativo all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (art. 212), tenere il registro di carico e scarico (art. 190), accompagnare il trasporto con FIR (art. 193) e presentare il MUD annuale (art. 189).

Come affermato dalla giurisprudenza: "la deroga prevista dall'art. 266, comma 5 D.lgs. 152/2006 per l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti prodotti da terzi, effettuata in forma ambulante opera qualora ricorra la duplice condizione che il soggetto sia in possesso del titolo abilitativo per l'esercizio di attività commerciale in forma ambulante ai sensi del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e, dall'altro, che si tratti di rifiuti che formano oggetto del suo commercio".

Si ritiene che il soggetto, che intende avvalersi di tale esenzione, debba essere in possesso dell'autorizzazione comunale prevista dall'art. 28 del [D.lgs. 114/1998](#), che impone agli ambulanti di munirsi di una apposita autorizzazione. La Suprema Corte ha escluso che l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti urbani e speciali prodotti da terzi possa rientrare nella nozione di commercio ambulante come individuate dal menzionato D.lgs. 114/1998.

La stessa Cassazione sottolinea che "il comma 5 dell'articolo 266 debba essere interpretato nel senso che le disposizioni di cui agli artt. 189, 190, 193 e 212 non si applicano esclusivamente a coloro che ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e delle relative disposizioni regionali di attuazione sono autorizzati dal comune al commercio al dettaglio in aree pubbliche di beni usati ovvero di oggetti di antiquariato e da collezioni non aventi valore storico - artistico. Le disposizioni dei citati articoli 189, 190, 193 e 212 si applicano all'attività di raccolta e trasporto di rifiuti, ovunque prelevati, per il loro successivo conferimento, anche a fronte del versamento di un corrispettivo, agli impianti di gestione di rifiuti".

[torna su](#) ↑

Agest telematico

I mezzi di un'impresa all'interno dell'area riservata del sito dell'Albo nazionale

All'interno dell'area riservata dell'impresa nel sito www.albonazionalegestoriambientali.it è disponibile il menu "Elenco mezzi" che contiene le informazioni relative ai mezzi dell'impresa. Per ogni veicolo presente in lista individuato con la targa e il tipo mezzo, è riportato lo stato (attivo/non attivo), le categorie attive o non attive, il dettaglio delle categorie associate al mezzo (riassunto in una piccola tabella) e il dettaglio del mezzo e dei CER per ciascuna categoria "attiva", eventuali note associate al mezzo. È possibile ordinare l'elenco prevedendo un numero di mezzi per pagina da 5 a 100. Il dettaglio del mezzo fornisce un quadro sintetico delle informazioni riportate nella tabella

Targa	Tipo mezzo	Stato	Categorie attive	Categorie non attive	Dett.	Cer	Note
45LU189	Autocarro	Attivo	1				

Dettaglio mezzo ✕

Targa: 45LU189
Tipo mezzo: Autocarro

Categoria	Classe	Stato
1c	C	Attivo

Il dettaglio dei CER, invece, contiene l'elenco dei codici autorizzati per il mezzo selezionato, con la possibilità di visualizzare le descrizioni

Categoria 1 C	<input type="checkbox"/> Nascondi le descrizioni
17.01.07 miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 17 01 06	
17.09.04 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	<input type="checkbox"/> Nascondi le descrizioni

È altresì presente la funzione "apri l'estrazione elenco mezzi e cer per le categorie del trasporto professionale" accessibile cliccando sul link evidenziato in figura.

25 Risultati per pagina [Apri l'estrazione elenco mezzi e cer per le categorie del trasporto professionale](#)

Si aprirà l'elenco mezzi dell'impresa per le categorie 1 (ordinaria e semplificata), 4, 5 e 6 con i codici autorizzati in ciascuna categoria per ogni targa in elenco

Targa	Tipo mezzo	Stato	Categorie attive	Categorie non attive
G7451ED	Autocarro	Attivo	4, 5	
Categoria 4				
04.01.01 04.01.02 04.01.04 04.01.05 04.01.06 04.01.07 04.01.08 04.01.09 04.02.09 04.02.10 04.02.15 04.02.17 04.02.20 04.02.21 04.02.22 08.01.12 08.01.14 08.01.15 08.01.18 08.01.20 08.02.01 08.02.02 08.02.03 08.03.07 08.03.08 08.03.13 08.03.15 08.03.18 08.04.10 08.04.12 08.04.14 08.04.16				
Categoria 5				
*01.03.04 *01.03.05 *01.03.07 *01.04.07 *01.05.05 *01.05.06 *01.01.06 *01.01.04 *01.02.01 *01.02.02 *01.01.03 *01.02.04 *01.02.05 *04.01.03 *04.01.14 *04.02.16 *04.02.19 *05.01.02 *05.01.03 *05.01.04 *05.01.05 *05.01.06 *05.01.07 *05.01.08 *05.01.09 *05.01.11 *05.01.12 *05.01.15 *05.06.01 *05.06.03 *05.07.01 *06.01.01 *06.01.02 *06.01.03 *06.01.04 *06.01.05 *06.01.06 *06.02.01 *06.02.03 *06.02.04 *06.02.05 *06.03.11 *06.03.13 *06.03.15 *06.04.03 *06.04.04 *06.04.05 *06.05.02 *06.06.02 *06.07.01 *06.07.02 *06.07.03 *06.07.04 *06.08.02 *06.08.03 *06.10.03 *06.10.04 *06.11.01 *06.11.02 *06.11.03 *06.11.04 *06.11.05 *06.11.06 *06.11.07 *06.11.08 *06.11.09 *06.11.10 *06.11.11 *06.11.12 *06.11.13 *06.11.14 *06.11.15 *06.11.16 *06.11.17 *06.11.18 *06.11.19 *06.11.20 *06.11.21 *06.11.22 *06.11.23 *06.11.24 *06.11.25 *06.11.26 *06.11.27 *06.11.28 *06.11.29 *06.11.30 *06.11.31 *06.11.32 *06.11.33 *06.11.34 *06.11.35 *06.11.36 *06.11.37 *06.11.38 *06.11.39 *06.11.40 *06.11.41 *06.11.42 *06.11.43 *06.11.44 *06.11.45 *06.11.46 *06.11.47 *06.11.48 *06.11.49 *06.11.50 *06.11.51 *06.11.52 *06.11.53 *06.11.54 *06.11.55 *06.11.56 *06.11.57 *06.11.58 *06.11.59 *06.11.60 *06.11.61 *06.11.62 *06.11.63 *06.11.64 *06.11.65 *06.11.66 *06.11.67 *06.11.68 *06.11.69 *06.11.70 *06.11.71 *06.11.72 *06.11.73 *06.11.74 *06.11.75 *06.11.76 *06.11.77 *06.11.78 *06.11.79 *06.11.80 *06.11.81 *06.11.82 *06.11.83 *06.11.84 *06.11.85 *06.11.86 *06.11.87 *06.11.88 *06.11.89 *06.11.90 *06.11.91 *06.11.92 *06.11.93 *06.11.94 *06.11.95 *06.11.96 *06.11.97 *06.11.98 *06.11.99 *06.11.100				

[torna su](#) ↑